

## LICENZA FISCALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER LA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOLICI (vino, birra, liquori)

L'art. 13bis del DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019 ha ripristinato l'obbligo, per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici, di munirsi della licenza fiscale dell'Agenzia delle Dogane, già prevista dal D.Lgs. 504/1995.

La licenza fiscale è obbligatoria per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici e cioè vino, birra e liquori. Le categorie interessate sono:

- Esercizi di vicinato del settore alimentare (solo se vendono alcoolici)
- Medie o Grandi strutture di vendita del settore alimentare (solo se vendono alcoolici)
- Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, pub, mense aziendali, ecc.)
- Rifugi alpini (solo se somministrano alcoolici)
- Tutti gli esercizi di ricettività (alberghi, residence, pensioni, campeggi, villaggi turistici e simili che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione)
- Tutti gli stabilimenti balneari che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione
- Commercianti all'ingrosso del settore alimentare
- Commercianti su aree pubbliche con posteggio del settore alimentare
- Vendita mediante distributori automatici

In applicazione della Direttiva 131411 dell'Agenzia delle Dogane, si segnala che possono verificarsi tre fattispecie di situazioni:

**A)** Tutti coloro che erano titolari **anteriamente al 29 agosto 2017** di detta licenza fiscale non devono espletare alcuna incombenza. Qualora la licenza sia stata smarrita o sia particolarmente deteriorata, dovrà essere proposta istanza di rilascio di duplicato all'Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Qualora successivamente a tale data, vi sia stata una variazione nella titolarità dell'attività di vendita di alcoolici, il nuovo titolare dovrà darne comunicazione alla stessa Agenzia delle Dogane ai fini dell'aggiornamento dei dati.

**B)** Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra **nel periodo compreso tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019** devono presentare – entro il 31 dicembre 2019 – direttamente all'Agenzia delle Dogane competente per territorio una denuncia di attivazione.

**C)** Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra successivamente al 29 giugno 2019 e a regime per tutte quelle che saranno attivate in seguito, devono presentare allo SUAP del Comune ove ha sede l'attività una specifica comunicazione. Lo SUAP provvederà a trasmettere detta comunicazione direttamente all'Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Si ricorda che l'Agencia delle Dogane ha sede presso tutti i capoluoghi di provincia.

Sul portale SUAP del Comune sono riportati i modelli necessari per la regolarizzazione delle situazioni di cui sopra.

Non sono soggette a licenza di accisa le attività di vendita e/o somministrazione di alcoolici in occasione di fiere, sagre o simili di natura temporanea.